

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3316 del 26/06/2017
Oggetto	PR59A0003. Rinnovo di concessione per uso irriguo a favore del Consorzio della Bonifica Parmense C.F. 92025940344. Area di intervento: localita Casino nel comune di Colorno, Torrente Parma
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3421 del 26/06/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, “Testo unico delle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- la Legge Regionale 18/05/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”,
- la Legge Regionale 22/12/2009, n. 24, in particolare l’art. 51,
- la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,

- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae),
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la Delibera n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17/02/2014 in tema di "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. n. 7/2004",
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 02/02/2015 in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo,

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1927 del 24/11/2015, “Approvazione progetto demanio idrico”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14/12/2015, “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 “definizione di fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31/10/2016 “determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 “disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”,
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto “Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”,

PRESO ATTO:

- che con Decreti del Ministero dei Lavori Pubblici n. 5148 del 29/04/1929 e n. 7969 del 14/11/1935 è stato concesso al Consorzio della Bonifica Parmense una concessione di grande derivazione d’acque pubbliche dal torrente Parma, in località

Casino del comune di Colorno (PR), da destinarsi ad uso irriguo fino alla durata del 31/01/1987 per 4821 Ha, con il prelievo esercitato mediante un impianto di sollevamento principale denominato “Casino” collegato tramite condotta sotterranea in pressione al canale adduttore principale “Naviglio Navigabile” per la distribuzione dell’acqua lungo tutta la rete sottesa al territorio servito pari a moduli 12.25 (1225 l/s) per un volume annuo di 1.200.000 mc;

- che con atto del Dirigente del servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po a prot. n. 13383 del 17/11/2010 veniva rilasciato il rinnovo della concessione fino al 31 dicembre 2015;
- che con domanda prot n. PG0871322 del 14/12/2015 della Regione Emilia - Romagna Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa il Consorzio della Bonifica Parmense ha presentato istanza di rinnovo della concessione suddetta;
- che, con note prot. nn. PGDG/2017/3947 del 13/04/2017 e PGDG/2017/4146 del 19/04/2017, lo scrivente Servizio richiedeva al Consorzio della Bonifica Parmense alcune integrazioni documentali necessarie per l’istruzione della pratica ai sensi della normativa di settore nel frattempo intervenuta (D.G.R. nn. 1415/2016, 1792/2016, 2254/2016);
- che con, con protocolli nn. PGDG/2017/4705 del 05/05/2017, PGDG/2017/5725 del 31/05/2017, PGDG/2017/6113 del 09/06/2017, PGDG/2017/5725 del 31/05/2017 e , PGDG/2017/6113 del 09/06/2017 il Consorzio della Bonifica Parmense forniva le sopra richieste integrazioni documentali;

ESAMINATA

la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta, da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell’atto di concessione in rinnovo e precisamente con le seguenti modalità:

- a) la derivazione dell'acqua avviene in località Casino comune di Colorno (PR), tramite impianto di sollevamento munito di tre elettropompe centrifughe di cui due da 450 l/s a 12 m di prevalenza geodetica, per l'impinguamento del canale Naviglio, mediante una condotta in calcestruzzo armato che va dall'impianto del Casino al Travacone e una pompa bistadio da 325 l/s a 10 m di prevalenza geodetica;
- b) la derivazione è localizzata con coordinate : UTM RER X= 609594 Y=976438 ;
- c) il prelievo effettuato è a uso irriguo a servizio di un comprensorio che si estende per circa 4821 Ha irrigati;
- d) la portata massima di prelievo richiesta è pari a 1225 l/s e il volume di risorsa richiesto complessivamente è pari a 1.200.000 mc/anno;

DATO ATTO:

- che l'istruttoria effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti e alle condizioni della concessione originaria;
- che, con protocollo n. PGDG/2017/4736 del 08/05/2017, è stato richiesto il nulla osta idraulico all'Agenzia Interregionale per la Sicurezza del Fiume Po, ai sensi del R.D n. 553/1904;
- che, con protocollo n. PGDG/2017/5015 del 12/05/2017 è stato richiesto il parere alla Provincia di Parma;

PRESO ATTO

- che con protocollo n. PGDG/2017/5407, è stato acquisito il parere favorevole dalla Provincia di Parma in quanto non si rilevano contrasti con le previsioni e disposizioni di tutela del territorio e del paesaggio definite dal P.T.C.P (approvato con Del. C.P. n.134 del 21/12/2007) e dal P.I.A.E (approvato con Del. C.P. N117 del

22/12/2008), per quanto sopra, ai sensi del comma 1, lett. b), dell'art.12 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

- che con protocollo n. PGDG/2017/ 6632, è stato rilasciato ai soli fini idraulici il nulla osta dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po con prescrizioni riportate all' art. 4 del disciplinare allegato al presente atto;

ACCERTATO:

- che il Consorzio della Bonifica Parmense ha provveduto al versamento della somma di € 87,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015;
- che il richiedente ha versato in data 30/03/2017 l'importo di euro 598.40 relativo al canone 2017 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;
- che il richiedente ha versato in data 22/06/2017 la somma di € 42,25 a titolo di integrazione del deposito cauzionale , ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e art. 8 della LR n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;

DATO ATTO:

che nulla è dovuto a titolo di occupazione di aree demaniali in quanto:

- l'art. 20, comma 8, del R.R. n. 7/2004 dispone che, in caso di unico atto concessorio che preveda una derivazione di acqua pubblica ed una occupazione di area del demanio idrico, il canone da corrispondere è quello relativo al solo prelievo di risorsa idrica se l'occupazione è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa,
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17 febbraio 2014, in tema di Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. 7/04, prevede l'esenzione dal canone per l'occupazione di aree del demanio idrico per

le occupazioni necessarie all'esercizio dei compiti connessi a funzioni pubbliche di competenza regionale;

CONSIDERATO:

- che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del D.Lgs n. 152/2006, dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- che il corpo idrico (codice 011700000000 7 ER), risulta in stress idrico;
- che il Deflusso Minimo Vitale (DMV) da garantire sul tratto del torrente Parma (codice 011700000000 7 ER) interessato dalla derivazione
 - già fissato dalla Regione Emilia Romagna, Servizio Tecnico di Bacino, con determina n. 13383 del 17/10/2010 nella misura di 665 l/sec,
- indicato nel parere favorevole rilasciato dall' AIPO e registrato agli atti con prot. PGDG/2017/6632, nella misura di 667 l/s (0,667 mc/s), debba essere fissato ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015, nella misura di 1040 l/s nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo) e 910 l/s nel periodo estivo (dal 1° aprile al 30 settembre);
- che il volume idrico richiesto in concessione è compatibile con il fabbisogno idrico inerente le attività del richiedente sia con la dotazione idrica come definita dalla DGR 1415/2016;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che la derivazione è destinata all'uso irrigazione agricola;
- sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che il rinnovo della concessione possa essere assentito ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR

n. 787/2014, fino alla data del 31/12/2046, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato al presente atto, che riprende il disciplinare di cui all'atto n.13383 del 17/11/2010.

DETERMINA

1. di assentire al Consorzio della Bonifica Parmense, con sede legale in Via Emilio Lepido 70/1A 43123 – Parma (PR), CF: 92025940344, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, in località Casino comune di Colorno (PR) destinata ad uso irrigazione agricola, mediante impianto di sollevamento munito di tre elettropompe centrifughe di cui due da 450 l/s a 12 m di prevalenza geodetica e una da 325 l/s a 10 m di prevalenza geodetica, che immettono l'acqua derivata in un pozzetto, a cui è collegata una condotta in pressione che convoglia l'acqua alla rete consortile, ubicati su terreno di proprietà distinto nel NCT al Fg. 33 part 28, (UTMRER – x = 609594,8347 y = 976438,1691) per la portata massima complessiva di 1225 l/s e un volume annuo pari a 1.200.000 mc;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2046 ai sensi del RR n. 41/2001 e della DGR n.787/2014;
3. di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n. 13383 del 17/11/2010 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
4. di dare atto che:
 - il canone di concessione relativo all'annualità 2017, pari ad euro 598,40 è stato versato;
 - le spese di istruttoria relative al procedimento di rinnovo, pari ad euro 87,00, sono state versate;

- i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - è stata corrisposta la somma di € 42,25 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, che risulta così pari a € 598,40;
5. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
 6. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 7. che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
 8. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
 9. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
 10. di dare atto inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del

R.R. n. 41/01;

- che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 - di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo a mezzo PEC in originale al richiedente;
11. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933.

Il Direttore Tecnico
Dott. Franco Alfonso Maria Zinoni

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di rinnovo di derivazione di acqua pubblica superficiale mediante tre elettropompe, per uso irrigazione agricola richiesta dal Consorzio della Bonifica Parmense, con sede legale in via Emilio Lepido 70/1A nel comune di Parma (PR), C.F. 92025940344 – Codice SISTEB PR59A0003/15RN02

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. L'opera di presa consiste in un impianto di sollevamento per derivare acqua dal Torrente Parma (codice 011700000000 7 ER) in località Casino di Colorno (PR), mediante tre elettropompe centrifughe di cui due da 450 l/s a 12 m. di prevalenza geodetica e una da 325 l/s a 10 m. di prevalenza geodetica.
2. Le opere di prelievo sono situate in Comune di Colorno (PR) località Casino su terreno, distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 33 mappale n. 28 di proprietà dello stesso Consorzio della Bonifica Parmense.
3. La risorsa derivata deve essere destinata ad uso irrigazione per una superficie in ettari di 4821 Ha.

ART. 2

QUANTITÀ E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL' ACQUA DA DERIVARE

1. La quantità d'acqua da derivare dal torrente Parma in località Casino nel comune di Colorno rimane fissata nella misura di 1225 l/s, per un volume annuo pari a 1.200.000 mc.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

2. È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
4. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, che prevede che le derivazioni di acqua superficiale debbano essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), è fatto obbligo al Concessionario di garantire, a valle del punto di derivazione sul torrente Parma (codice C.I. 011700000000 7 ER), la seguente soglia:
 - 0,91 mc/s (910 l/sec) nel periodo estivo (1° aprile al 30 settembre);

- 1,04 mc/s (1040 l/sec) nel periodo invernale (1° ottobre al 31 marzo).
- 5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
- 6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione concedente.
- 7. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 4

PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO DA PARTE DELL' AIPO (AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO)

Il concessionario per quanto riguarda il nulla osta rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- si sottolinea che ai sensi della Circolare del Presidente del Magistrato del Po n° 12825 del 03/07/2001, in caso di accertate infrazioni alle norme di Polizia Idraulica da parte della Ditta richiedente e/o della Ditta esecutrice dei lavori medesimi, con particolare riferimento alle estrazioni abusive di materiali litoidi dall'alveo dei fiumi, saranno immediatamente disposte la revoca sia della autorizzazione di cui trattasi, oltre che le debite denunce penali alle Autorità competenti;
- qualsiasi variante tecnica che codesto richiedente volesse apportare all'intervento in istanza, dovrà essere formalmente e preventivamente valutata e autorizzata dall' AIPO;
- il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile della autorizzazione in oggetto, pertanto AIPO si ritiene estranea agli effetti del

- risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché danni a persone o cose per effetto dell'esercizio del presente nulla osta, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimenti danni le possa provenire in merito;
- in caso di distruzione dell'intervento in oggetto o danneggiamento delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del Torrente Parma, il richiedente del presente atto non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da AIPO, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che potrà avvenire comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è rilasciata fino al 31/12/2046, fatti salvi i casi di decadenza di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il diritto del concessionario alla rinuncia e la facoltà dell'amministrazione di revocare la concessione anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 6

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 2254/2016, si fa obbligo al concessionario dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione dei prelievi. La tipologia di misuratore da installare va desunta in base a quanto previsto dalla DGR 2254/2016. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità del Distretto idrografico del fiume Po competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

ART. 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone è aggiornato ai sensi dell' art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 8

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persista l'interesse alla derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione e quindi entro il 31/12/2046.
2. In caso di mancato rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.
2. Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.